

**Regolamento
sulla medicina scolastica**
(del 23 settembre 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 22, 23, 26, 28, 44, 47 e 64 cpv. 2 della legge 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria),

decreta:

Scopo

Art. 1 ¹Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione, e la retribuzione dei medici scolastici.

²Il Dipartimento della sanità e della socialità è l'Autorità competente per l'applicazione di questo regolamento.¹

³L'attività dei medici scolastici riguarda gli allievi delle scuole medie, elementari e dell'infanzia, pubbliche e private.

Circondari sanitari

Art. 2 ¹Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari che corrispondono a quelli delle scuole elementari.

²Per ogni circondario possono essere designati uno o più medici scolastici.

³Ogni medico scolastico designa tra i medici scolastici un suo supplente e concorda con questi le assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.

Medici scolastici

Art. 3 ¹Possono essere designati medici scolastici i medici con titolo di specialista FMH in pediatria o con particolari esperienze nel campo della medicina scolastica e della salute pubblica.

²Il Dipartimento, previo pubblico concorso e sentito il Medico cantonale, designa i medici scolastici entro l'anno successivo alle elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato di regola ha una durata di quattro anni.

Compiti dei medici scolastici

Art. 4 ¹Il medico scolastico svolge attività di protezione e di promozione della salute della popolazione scolastica, in un'ottica di salute pubblica. Egli persegue obiettivi di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie.

²Il medico scolastico assicura in particolare le attività seguenti:

a) regolari:

- sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive (copertura vaccinale, test di screening), dello sviluppo psicofisico e della morbilità psicosociale;
- consulenza dell'autorità scolastica e dei servizi specialistici attivi nella scuola;
- elaborazione di linee guida per problemi legati alla salute;
- educazione alla salute;
- prevenzione delle malattie;
- formazione dei docenti.²

b) saltuarie:

- interventi in casi acuti (contenimento della propagazione di malattie infettive, informazione);
- realizzazione di progetti particolari in ambito epidemiologico, preventivo e di promozione della salute.

³Il medico scolastico si impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti questi compiti, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.

⁴Il Medico cantonale, tramite apposite direttive, può stabilire le modalità per la loro esecuzione e conferire altri compiti.

¹ Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

² Lett. modificata dal R 7.3.2018; in vigore dal 9.3.2018 - BU 2018, 89.

Provvedimenti urgenti

Art. 5 Il medico scolastico ordina in via provvisoria i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione scolastica nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.

Collegio dei medici scolastici

Art. 6 ¹I medici scolastici sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.

²I medici scolastici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto.

Presidente del Collegio

Art. 7 ¹Il Presidente del Collegio raccoglie le segnalazioni e le proposte dei medici scolastici e collabora con il Medico cantonale, con gli uffici dell'insegnamento della Divisione della scuola e con il Dipartimento.

²Egli organizza le attività dei medici scolastici, li riunisce almeno due volte all'anno per giornate di studio e di aggiornamento, e stende un programma e un rapporto d'attività.

³È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento.

Personale infermieristico e paramedico

Art. 8³ ¹Per coordinare e sostenere operativamente lo svolgimento dei compiti dei medici scolastici, il Medico cantonale può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico e/o paramedico.

²Questo personale opera sotto la direzione del Medico cantonale e ha funzioni di coordinazione, documentazione e sostegno di puntuali progetti nell'ambito della medicina scolastica.

Retribuzione

Art. 9 ¹I medici scolastici sono retribuiti per l'esecuzione dei loro compiti con un'indennità di base e con compensi forfettari per le attività regolari e per quelle saltuarie previste all'art. 4.

²L'indennità di base è il corrispettivo per le piccole attività amministrative e le mansioni di carattere generico, che non possono essere quantificate a parte ma che fanno parte del complesso delle attività del medico scolastico.

³Le indennità e i compensi forfettari sono stabilite come segue:

- a) indennità di base: fr. 2000.-- annui;
- b) compensi per attività regolari: fr. 120.-- orari, ritenuto un massimo annuo individuale di fr. 8000.--;
- c) compensi per attività saltuarie: fr. 120.-- orari, ritenuto un massimo annuo individuale di fr. 4000.--.

Progetti particolari

Art. 10 ¹Il Medico cantonale può, nell'ambito dei crediti disponibili nel preventivo annuale, assegnare mandati per l'esecuzione di progetti particolari e per la loro valutazione.

²Parimenti può assegnare indennità per esigenze di formazione, perfezionamento e aggiornamento.

Pagamento delle prestazioni

Art. 11 ¹Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici scolastici sono computate per anno scolastico, sulla base dei dati desunti dalla distinta delle prestazioni che i medici stessi inoltrano all'Ufficio di sanità del Dipartimento alla fine di ogni anno scolastico.

²L'Ufficio di sanità provvede alla fatturazione e all'incasso presso i Comuni delle partecipazioni alle spese per le prestazioni dei medici scolastici, previste dall'art. 47 legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.

Controllo

Art. 12 ¹L'Ufficio di sanità esercita il controllo dell'applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni.

²Contro le decisioni dell'Ufficio di sanità è ammesso reclamo.

³Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.

³ L'entrata in vigore dell'art. 8 è sospesa fino a decisione del Consiglio di Stato.

Norma finale

Art. 13 1È abrogato il Regolamento del 16 gennaio 1991 sui medici delegati e scolastici.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore⁴ (**fatta eccezione dell'art. 8 che resta sospeso fino a decisione del Consiglio di Stato**).

Pubblicato nel BU **1998**, 296.

⁴ Entrata in vigore: 25 settembre 1998 - BU 1998, 296.